

**DELIBERAZIONE 8 APRILE 2025**  
**160/2025/C**

**APPELLO DELL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE PRIMA, 31 MARZO 2025,**  
**N. 1103**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1335<sup>a</sup> riunione dell'8 aprile 2025

**VISTI:**

- l'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (di seguito: c.p.a.);
- l'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 24 gennaio 2023, n. 4;
- l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, 31 marzo 2025, n. 1103.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 31 marzo 2025 è stata pubblicata l'ordinanza n. 1103/2025 con cui il TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, ha accolto l'istanza *ex art. 116 c.p.a.* presentata da un operatore;  
la richiamata ordinanza si presta ad essere censurata in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i presupposti per proporre appello avverso la richiamata ordinanza del TAR Lombardia;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso la citata ordinanza

## **DELIBERA**

1. di proporre appello avverso l'ordinanza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 31 marzo 2025, n. 1103;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

8 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*